



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Brescia - emanazione

IL RETTORE

VISTO:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107;
- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 24 luglio 2024 n. 661;
- la delibera del Senato Accademico del 19 maggio 2025, n. 104, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Brescia;

CONSIDERATO che:

- l'Osservatorio ha il compito di esprimere raccomandazioni in merito alle strategie di ricerca e di monitorare sistematicamente la consistenza, la rilevanza e la qualità delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sulla base di modelli di valutazione utilizzati nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Ateneo;
- l'Osservatorio è composto da sei a otto esperti/e scientifici/che appartenenti ai settori disciplinari definiti dallo *European Research Council* (ERC). La composizione deve essere equilibrata, con almeno due esperti/e per ciascuno dei seguenti settori: *Life Sciences*, *Physical Sciences and Engineering*, e *Social Sciences and Humanities*. Di norma, la maggioranza dei/delle componenti dell'Osservatorio sono esterni/e all'Ateneo. Tra di essi/e, il/la Rettore/Rettrice nomina un/una Coordinatore/Coordinatrice; alle riunioni dell'Osservatorio partecipa di diritto il/la Prorettore/trice alla Ricerca;
- i risultati delle analisi dell'Osservatorio e le metodologie sviluppate a tal fine sono messi a disposizione del Nucleo di valutazione e del PQA a supporto delle attività di loro competenza

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Brescia" allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



**Regolamento per il funzionamento
dell'Osservatorio della ricerca dell'Università
degli Studi di Brescia**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia (di seguito Osservatorio).

Art. 2 - Composizione

1. L'Osservatorio è composto da sei a otto esperte/i scientifiche/i, provenienti dai settori disciplinari definiti dallo *European Research Council* (ERC). La composizione deve essere equilibrata, con almeno due esperti per ciascuno dei seguenti settori: *Life Sciences, Physical Sciences e Engineering, Social Sciences and Humanities*. Di norma, la maggioranza delle persone che compongono l'Osservatorio sono esterne all'Ateneo. Tra di esse, il Rettore o la Rettrice nomina un Coordinatore o una Coordinatrice.

2. Le persone che compongono l'Osservatorio sono designate dal Senato accademico su proposta del Rettore o della Rettrice e sono nominate con decreto Rettorale. Il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa di diritto il Prorettore o la Prorettrice alla Ricerca.

4. All'atto della nomina, i/le componenti dell'Osservatorio devono dichiarare l'eventuale sussistenza di collaborazioni con aziende private, centri di ricerca pubblici e privati, case editrici o società che, a qualsiasi titolo, si occupano della raccolta o del trattamento di dati relativi alla valutazione della ricerca. Tale dichiarazione è richiesta in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del Codice etico dell'Ateneo in materia di conflitto di interessi. Il Rettore o la Rettrice, sentito eventualmente il parere della Comitato etico per la ricerca, valuta la compatibilità dei rapporti dichiarati con l'appartenenza all'Osservatorio, sulla base di criteri di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitto di interessi.

Art. 3 – Compiti

1. L'Osservatorio ha il compito di esprimere raccomandazioni in merito alle strategie di ricerca e di monitorare sistematicamente la consistenza, la rilevanza e la qualità delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sulla base di modelli di valutazione utilizzati nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Ateneo. L'Osservatorio opera in piena autonomia e indipendenza, in funzione consultiva e propositiva, con l'obiettivo di contribuire al continuo miglioramento della qualità della ricerca, nel rispetto dell'autonomia dell'Ateneo e delle sue prerogative decisionali. In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni l'Osservatorio:

- a. raccoglie e analizza le informazioni relative ai risultati ottenuti dall'Università degli Studi di Brescia nelle diverse aree di ricerca in cui essa è attiva. Sulla base di tali evidenze, elabora valutazioni critiche e formulazioni propositive, anche in riferimento agli esiti degli esercizi nazionali di valutazione della ricerca, che vengono opportunamente contestualizzati nel panorama nazionale e internazionale;



- b. propone criteri e nuove metodologie per la valutazione dei prodotti dell'attività di ricerca svolta in Ateneo, tenendo opportunamente conto delle specificità delle diverse aree;
- c. si fa promotore, presso gli organi di governo, di proposte e raccomandazioni volte a migliorare la qualità dei prodotti della ricerca, la capacità di attrazione di risorse e la visibilità sul piano nazionale e internazionale dell'Università degli Studi di Brescia;
- d. analizza i risultati della ricerca dei Dipartimenti, dei settori scientifico-disciplinari e delle diverse aree, utilizzando parametri riconosciuti a livello nazionale e internazionale, in coerenza con i principi del *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA), e li confronta con *benchmark* appropriati. Le analisi, finalizzate a supportare la programmazione strategica dell'Ateneo e dei Dipartimenti, mirano a individuare punti di forza e aree di miglioramento, con particolare attenzione al rafforzamento della competitività scientifica;
- e. su richiesta del Rettore o della Rettrice contribuisce con documenti di sintesi e analisi all'elaborazione del piano strategico e di altre relazioni di Ateneo per quanto riguarda la ricerca;
- f. Su richiesta del Rettore o della Rettrice, elabora analisi sulla qualità, sull'impatto e sulle eventuali criticità della produzione scientifica nei diversi ambiti disciplinari. Formula indicazioni volte a valorizzare il merito e l'eccellenza, ma anche a mettere in evidenza situazioni di improduttività persistente, contribuendo all'individuazione di azioni correttive e di miglioramento tenendo conto della diversità e specificità delle aree disciplinari, nel rispetto dei principi di equità, qualità e valorizzazione del merito scientifico;
- g. analizza, anche sulla base degli indicatori adottati da ANVUR per la valutazione a livello di Ateneo, i risultati dei corsi di dottorato in termini di produttività scientifica, qualità formativa e sbocchi professionali. Individua punti di forza e criticità, propone azioni di miglioramento e promuove sinergie con il sistema della ricerca di Ateneo. Su richiesta del Rettore o della Rettrice, contribuisce alla qualificazione dell'offerta dottorale mediante analisi comparative, con riferimento agli obiettivi strategici dell'Ateneo e agli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, formulando proposte per l'organizzazione dei corsi e per i criteri di valutazione della qualità delle attività scientifiche, con particolare attenzione al rafforzamento della visibilità internazionale e al sostegno al reclutamento di dottorandi/e e docenti dall'estero;
- h. analizza e propone strategie per dare attuazione ai principi e agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'*Agreement on Reforming Research Assessment* (ARRA), promuovendo modelli di valutazione improntati a qualità, responsabilità, diversità, trasparenza, integrità e sicurezza della ricerca. Contribuisce alla definizione di criteri e strumenti coerenti con gli standard europei e internazionali, supportando la transizione verso pratiche valutative più inclusive, sostenibili e orientate all'impatto della ricerca nella società, nel rispetto dei più elevati standard etici e di responsabilità scientifica;
- i. promuove l'adozione e il consolidamento delle pratiche della scienza aperta, contribuendo a sviluppare una cultura istituzionale fondata sull'accesso aperto ai risultati della ricerca, sulla condivisione dei dati, sull'interoperabilità e sulla riproducibilità dei risultati scientifici. Fornisce supporto nell'individuazione di linee guida, strumenti operativi e indicatori per la valorizzazione della scienza aperta nei processi di valutazione e nelle politiche di Ateneo, anche in coordinamento con le strutture responsabili della gestione dei dati e delle infrastrutture digitali della ricerca.

2. I risultati delle analisi dell'Osservatorio e le metodologie sviluppate a tal fine sono messi a disposizione del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità dell'Ateneo a supporto delle attività di loro competenza, in un'ottica di reciproca condivisione e collaborazione volta al miglioramento



continuo delle attività di ricerca dell'Ateneo.

3. Nell'ambito delle finalità e dei compiti previsti, l'Osservatorio ha libero accesso ai dati riguardanti la ricerca, le strutture e il personale. L'Osservatorio tratterà i dati che gli vengono forniti nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

4. L'Osservatorio fornisce un parere per quanto riguarda l'approvazione dei progetti di costituzione di nuovi Centri di ricerca. Formula inoltre un parere sull'appropriatezza delle chiamate dirette, secondo le linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, riferite a studiosi di chiara fama, a soggetti stabilmente impiegati all'estero da almeno un triennio o a vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero stesso, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022.

5. Qualora lo ritenga utile per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può convocare i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti, dei Presidi di qualità della ricerca dipartimentali, dei centri di ricerca e dei corsi di dottorato per audizioni nel corso delle quali essi potranno acquisire e/o fornire elementi di approfondimento sulle tematiche oggetto di analisi, monitoraggio o valutazione di competenza dell'Osservatorio.

6. In collaborazione con il Comitato Etico per la ricerca di Ateneo, l'Osservatorio monitora che le attività di ricerca svolte siano conformi ai principi fondanti dell'Università degli Studi di Brescia, espressi nello Statuto, nei Codici e nelle linee di indirizzo formulate dagli Organi di governo di quest'ultima, garantendo il rispetto dei principi dell'etica e della sicurezza della ricerca e contribuendo così alla costruzione di una società pacifica e aperta, coerentemente con l'impegno di responsabilità sociale assunto dall'Ateneo

Art. 4 – Funzionamento

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Coordinatore o dalla Coordinatrice con una frequenza almeno semestrale. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti. Almeno trenta giorni prima della data prevista per la riunione, il Coordinatore o la Coordinatrice invia alle persone che compongono l'Osservatorio l'ordine del giorno. Entro la settimana precedente la riunione, tali componenti hanno la facoltà di chiedere al Coordinamento dell'Osservatorio integrazioni all'ordine del giorno. A giudizio del Coordinatore o della Coordinatrice è ammessa, in caso di impossibilità di presenza fisica, la partecipazione telematica di uno o più componenti.

2. Ai fini della validità delle sedute dell'Osservatorio, è necessario che intervenga la maggioranza delle persone componenti. L'Osservatorio approva pareri e proposte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore o della Coordinatrice. Tuttavia, su argomenti prettamente scientifici, l'adozione di una decisione è vincolata alla disponibilità del parere (espresso in seduta o inviato preliminarmente) di almeno un esperto o una esperta per ciascuno dei settori scientifici come indicati nell'articolo 2.

3. A giudizio del Coordinatore o della Coordinatrice, in caso di necessità e urgenza, l'Osservatorio può essere convocato anche in seduta telematica.

4. I verbali dell'Osservatorio sono approvati attraverso consultazione telematica, di norma entro quindici giorni dalla seduta.

5. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore o della Coordinatrice le sue funzioni vengono svolte da una delle persone componenti da lui/lei designato. In caso di impossibilità da parte del Coordinatore o della Coordinatrice, spetta all'Osservatorio individuare, fra coloro che lo compongono, la persona che dovrà assolvere la funzione di Coordinamento.



6. Per tutte le attività istituzionali l'Osservatorio viene rappresentato dal Coordinatore o dalla Coordinatrice oppure da una sua delegata o un suo delegato.

Art. 5 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con Decreto rettorale. La medesima procedura si applica alle modifiche al Regolamento stesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla sua pubblicazione sull'albo on-line dell'Ateneo.